

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3392

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(FANFANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali
e miglioramenti delle pensioni

Presentato il 23 novembre 1988

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), ha previsto uno stanziamento triennale (1988-1990) di complessivi 3.000 miliardi di lire per finanziare il « trattamento minimo vitale » e uno stanziamento triennale di 1.500 miliardi di lire (500 miliardi per ciascun anno del triennio 1988-1990, elevati a 1.000 miliardi annui a decorrere dal 1990 dal disegno di legge finanziaria per il 1989) per la perequazione dei trattamenti pensionistici.

Con i predetti accantonamenti il legislatore ha inteso predisporre i mezzi finanziari per iniziative intese a fornire risposta alle istanze politiche e sociali che, in questi ultimi tempi, con sempre maggior vigore, hanno richiesto di assicurare un adeguato livello di prestazioni assistenziali alle categorie più deboli, con particolare riguardo agli anziani ultrasessantacinquenni, nonché di compensare i divari pensionistici conseguenti alla evoluzione normativa e di consentire il recu-

pero del potere di acquisto perduto dalle pensioni a causa dei ben noti fenomeni inflazionistici.

Il trattamento minimo vitale tende a garantire un intervento di natura assistenziale, a carico del bilancio dello Stato, per integrare a favore dell'anziano, solo o coniugato, il divario esistente fra le risorse proprie ed una soglia di reddito inteso come livello minimo necessario per assicurare il soddisfacimento dei più elementari bisogni di vita.

Nella normativa vigente in campo pensionistico due istituti possono essere ricondotti nell'ambito dell'assistenza, nella quale viene ad innestarsi il « trattamento minimo vitale » e precisamente la pensione sociale, e la pensione integrata al trattamento minimo.

La legge n. 140 del 15 aprile 1985 ha previsto, in favore dei soli soggetti ultrasessantacinquenni, due ulteriori prestazioni economiche di carattere assistenziale, collegate, ai sensi dell'articolo 1 della legge medesima, alle pensioni integrate al trattamento minimo e, ai sensi dell'articolo 2, alle pensioni sociali. Tali prestazioni operano, a differenza dei trattamenti ai quali si connettono, con riferimento al reddito individuale, se la persona vive sola, ovvero al reddito del nucleo familiare.

Il presente disegno di legge modifica con effetto dal 1° luglio 1988 la disciplina della maggiorazione sociale dei trattamenti minimi e dell'aumento della pensione sociale.

In primo luogo, per l'ipotesi di persone che non vivono sole, il precedente criterio del riferimento al reddito dell'intero nucleo familiare di cui è parte l'anziano è sostituito dal riferimento al reddito complessivo dei soli coniugi interessati.

È apparsa, infatti, più idonea ad assicurare dignità ed indipendenza al pensio-

nato la soluzione di rendere la prestazione svincolata da ogni condizionamento derivante dalla situazione reddituale degli altri eventuali componenti del nucleo familiare.

Un'ulteriore rilevante innovazione viene introdotta nel campo della maggiorazione sociale delle pensioni previdenziali del regime generale INPS: la prestazione assistenziale è corrisposta non solo ai titolari di trattamenti minimi, ma anche ai pensionati con trattamenti superiori sempreché il loro reddito, individuale ovvero di coppia, sia inferiore ai limiti reddituali previsti per l'accesso alla prestazione assistenziale.

Inoltre la maggiorazione sociale è estesa, dal 1° gennaio 1989, in misura pari a lire 30.000 mensili ai pensionati compresi nella fascia di età tra i 60 ed i 65 anni.

In via generale, il livello dell'intervento a carico del Fondo sociale è stato elevato dalle attuali 30.000 lire mensili a lire 50.000 (80.000 lire dal 1° gennaio 1990) per le pensioni previdenziali e dalle attuali lire 75.000 mensili a lire 125.000 per le pensioni sociali.

Nel campo della perequazione delle pensioni si prevedono miglioramenti intesi a portare a compimento quanto già avviato con l'articolo 5 della legge n. 140 del 1985.

Gli aumenti già previsti in proporzione alla decorrenza ed agli importi originari delle pensioni sono, con effetto dal 1° gennaio 1988, attribuiti per intero, con la eliminazione dei tetti quantitativi (lire 85.000, lire 70.000, lire 40.000, lire 25.000 mensili) a suo tempo necessitati per un contenimento degli oneri.

Per quanto attiene agli oneri del provvedimento, la spesa ed i soggetti destinatari delle maggiorazioni sociali e degli aumenti delle pensioni sociali possono essere esposti come segue:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MAGGIORAZIONE SOCIALE (Riferimento reddito coppia)	anno 1988 (1° luglio)	anno 1989	anno 1990
1) Titolari pensioni minime e superiori al minimo ultra 65enni			
Prestazione:			
lire 50.000 mensili da 1° luglio 1988	(1.210.000) (*) 254	(1.210.000) (*) 471	
lire 80.000 mensili da 1° gennaio 1990			(1.245.000) (*) 958
2) Titolari pensioni minime e superiori al minimo ultra 60enni			
Prestazione:			
lire 30.000 mensili da 1° gennaio 1989		(360.000) (*) 130	(360.000) (*) 130
AUMENTO PENSIONE SOCIALE (Riferimento reddito coppia)			
Prestazione:			
lire 125.000 mensili da 1° luglio 1988	(410.000) (*) 222	(410.000) (*) 412	(410.000) (*) 412
	476	1.013	1.500

(*) Numero soggetti beneficiari.

I soggetti destinatari dei miglioramenti conseguenti alla eliminazione dei tetti già previsti dall'articolo 5 della legge n. 140 del 1985 sono in numero pari a circa 932.000 unità, per un onere pari a circa 350 miliardi in ragione d'anno.

I singoli articoli del provvedimento possono essere illustrati come segue.

ART. 1. — Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici.

Tale articolo, che sostituisce, con effetto dal 1° luglio 1988, l'articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140, prevede la corresponsione di un beneficio, diversificato nell'importo, a favore dei titolari di

pensione, a seconda che abbiano compiuto i 65 o i 60 anni di età e precisamente:

una maggiorazione sociale di lire 50.000 mensili per 13 mensilità, a decorrere dal 1° luglio 1988, e di ulteriori lire 30.000 dal 1° gennaio 1990, a tutti i titolari di pensione ultrasessantacinquenni, a condizione che:

1) nel caso di persone sole, non posseggano redditi per un importo annuo pari o superiore alla somma del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, più l'ammontare della maggiorazione sociale;

2) se coniugati, non posseggano, oltre ai redditi propri, di cui al numero 1), redditi cumulati con quelli del co-

niuge, per un ammontare annuo pari o superiore alla somma dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della maggiorazione sociale e della pensione sociale;

una maggiorazione sociale, a decorrere dal 1° gennaio 1989, di lire 30.000 mensili, per 13 mensilità, a tutti i titolari di pensione ultrasessantenni, con rideterminazione dei limiti di reddito sopra evidenziati, nel senso che la maggiorazione di cui deve essere tenuto conto è pari a lire 30.000 mensili, diversamente da quella prevista per gli ultrasessantacinquenni.

Per quanto riguarda, infine, le norme procedurali per l'ottenimento dei presenti benefici, sono state riproposte, nell'articolo in esame, quelle previste nell'articolo 1 della citata legge n. 140 del 1985.

ART. 2. — *Aumento della pensione sociale.*

Il presente articolo, che sostituisce, con effetto dal 1° luglio 1988, l'articolo 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140, prevede un aumento della pensione sociale di lire 125.000 mensili per 13 mensilità, in favore degli ultrasessantacinquenni in stato di bisogno, a condizione che:

1) nel caso di persone sole, non posseggano redditi propri per un importo annuo pari o superiore all'ammontare della pensione sociale, comprensivo del presente aumento;

2) se coniugati, non posseggano, oltre ai redditi propri di cui al numero 1), redditi cumulati con quelli del coniuge, per un ammontare annuo pari o superiore alla somma dell'importo della pensione sociale, comprensivo del presente aumento, e del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La prima variazione della misura del predetto aumento, da stabilire anno per anno con la relativa legge finanziaria, avrà effetto dal 1° gennaio 1991.

ART. 3. — *Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo.*

Il presente articolo costituisce un ulteriore intervento nella rivalutazione delle pensioni superiori al trattamento minimo, già disposta con la legge n. 140 del 1985, con l'eliminazione dei tetti quantitativi, a suo tempo stabiliti per contenere i relativi oneri.

A detto intervento si provvede nel limite di spesa di lire 350 miliardi per gli anni 1988 e 1989, con riserva di provvedere successivamente con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla ripartizione degli ulteriori 300 miliardi autorizzati per gli anni 1990 e seguenti dal disegno di legge finanziaria per l'anno 1989.

ART. 4. — *Miglioramenti delle pensioni del settore pubblico.*

Con le disposizioni previste dal presente articolo, si stabiliscono aumenti percentuali delle pensioni del settore pubblico (Stato e Aziende autonome e Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro), in aggiunta ai benefici attribuiti con la legge 17 aprile 1985, n. 141, che ha avviato la perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei dipendenti pubblici.

In relazione alle disponibilità finanziarie assegnate al settore pubblico viene previsto a favore dei titolari di pensione a carico dello Stato e delle Aziende autonome, che non hanno fruito della riliquidazione dei propri trattamenti con la valutazione dell'anzianità pregressa, disposta dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, un aumento percentuale del 5,2 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1988, elevato al 7,2 per cento dal 1° gennaio 1990.

Lo stesso aumento viene attribuito ai titolari delle pensioni a carico delle Casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del

tesoro, con le stesse modalità fissate per i pensionati statali.

La base di computo degli aumenti è costituita dalle pensioni in atto al 31 dicembre 1984, data da cui decorrono gli aumenti stabiliti, per la seconda fase della perequazione, dalle norme della già citata legge n. 141 del 1985.

La spesa prevista per gli aumenti delle pensioni statali è stata valutata in lire 150 miliardi per gli anni 1988-1989 e 205 miliardi per gli anni 1990-1991, mentre quella per le pensioni degli iscritti alle Casse degli istituti di previdenza ammonta a lire 85 miliardi per gli anni 1988-1989 e lire 117 miliardi per gli anni 1990-1991.

Considerato che, nella disponibilità di lire 150 miliardi fissata per l'anno 1988 e per il 1989, non è stato possibile comprendere l'onere per gli aumenti delle pensioni erogate dalle Casse degli Istituti di previdenza, la spesa viene anticipata dalle relative gestioni e successivamente rimborsata in sei annualità di 28 miliardi di lire per anno a carico delle disponibilità assegnate per gli anni 1990 e 1991.

Ciò, in quanto, la situazione patrimoniale delle predette Casse non consente di finanziare i miglioramenti in parola, anche in relazione alle notevoli somme corrisposte all'INPS nel triennio 1986-1988 a titolo di contributo di solidarietà.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Il provvedimento prevede (articolo 1) la elevazione della maggiorazione sociale per i pensionati del regime generale INPS e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dalle attuali lire 30.000 mensili a lire 50.000 mensili dal 1° luglio 1988 ed a lire 80.000 mensili dal 1° gennaio 1990.

La prestazione è in funzione del reddito del pensionato, cumulato con quello dell'eventuale coniuge.

I destinatari delle prestazioni sono valutati in 1.210.000 soggetti. Di questi 569.000 percepiscono già attualmente 30.000 lire mensili cosicché il maggior onere è pari all'aumento di lire 20.000 mensili dal 1° luglio 1988 ed al successivo aumento di lire 30.000 mensili dal 1° gennaio 1990.

Ulteriori 401.000 soggetti, che attualmente non hanno diritto alla prestazione, potranno per effetto della nuova normativa acquisire il diritto alla prestazione piena (50.000 lire mensili dal 1° luglio 1988 e lire 80.000 mensili dal 1° gennaio 1990).

La restante parte di 240.000 soggetti sono pensionati il cui livello reddituale consente di accedere solo ad una parte della prestazione che mediamente è valutata in lire 20.000 mensili dal 1° gennaio 1988 e in lire 45.000 mensili dal 1° gennaio 1990.

Il numero di 1.210.000 destinatari a far tempo dal 1990 aumenta a 1.245.000 soggetti in quanto il più alto livello dei redditi compatibili consente ad ulteriori soggetti di accedere alla prestazione.

Precisamente si valuta che i 401.000 soggetti soprarichiamati aumentino a 420.000 ed i 240.000 soggetti parimenti sopraconsiderati a 256.000 unità.

I soggetti di età compresa tra 60 e 65 anni destinatari di lire 30.000 mensili dal 1° gennaio 1989 sono valutati in 360.000 unità, delle quali 310.000 percepiscono l'intera prestazione e 50.000 la prestazione nei limiti di lire 20.000 mensili, in considerazione dei loro più elevati livelli reddituali.

L'articolo 2 prevede la elevazione dell'aumento della pensione sociale dalle attuali lire 75.000 mensili a lire 125.000 mensili, dal 1° luglio 1988.

I soggetti percettori sono valutati in 410.000 unità, di cui 260.000 sono percettori delle prestazioni in atto e pertanto comporteranno un'ulteriore spesa di sole 50.000 lire mensili. Un numero pari a 150.000 soggetti accederanno per la prima volta alla prestazione piena di lire 125.000 mensili.

Le valutazioni sopraesposte possono essere riassunte come segue.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Maggiori oneri in miliardi di lire)

MAGGIORAZIONE SOCIALE (Riferimento reddito coppia)	anno 1988 (1° luglio)	anno 1989	anno 1990
1) Titolari pensioni minime e superiori al minimo ultra 65enni			
Prestazione:			
lire 50.000 mensili da 1° luglio 1988	(1.210.000) (*) 254	(1.210.000) (*) 471	
lire 80.000 mensili da 1° gennaio 1990			(1.245.000) (*) 958
2) Titolari pensioni minime e superiori al minimo ultra 60enni			
Prestazione:			
lire 30.000 mensili da 1° gennaio 1989 .		(360.000) (*) 130	(360.000) (*) 130
AUMENTO PENSIONE SOCIALE (Riferimento reddito coppia)			
Prestazione:			
lire 125.000 mensili da 1° luglio 1988	(410.000) (*) 222	(410.000) (*) 412	(410.000) (*) 412
	476	1.013	1.500

(*) Numero soggetti beneficiari.

A detti oneri si provvede con gli appositi accantonamenti del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria n. 67 per l'anno 1988 (« Istituzione del trattamento di minimo vitale »), che ammontano a lire 500 miliardi per l'anno 1988, a lire 1.000 miliardi per l'anno 1989 e a lire 1.500 miliardi per l'anno 1990.

In considerazione di ciò, l'importo delle somme da trasferire all'INPS viene stabilito in lire 489 miliardi per l'anno 1988 (miliardi 476+13 eccedentari nel 1989) e quindi, in lire 1.000 miliardi per l'anno 1989, fermo restando poi il trasferimento a regime di lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 1990.

Per un maggior dettaglio, gli oneri vengono esposti nel prospetto che segue.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Denominazione beneficio (1)	Numero beneficiari (2)	Decorrenza (3)	Aumento proposto mensile (4)	Mensilità (5)	Onere in miliardi (2x4x5) (6)
--------------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------	----------------------------------

1988

1) Maggiorazione sociale ultra sessantacinquenni:

a) attuali beneficiari (ex legge 140/1985	569.000	Luglio 1988	20.000	7	79,660
b) nuovi beneficiari	401.000	Luglio 1988	50.000	7	140,350
c) beneficiari parziali	240.000	Luglio 1988	20.000*	7	33,600
					253,61

1989

a) attuali beneficiari (ex legge 140/1985	569.000	Gennaio 1989	20.000	13	147,940
b) nuovi beneficiari	401.000	Gennaio 1989	50.000	13	260,650
c) beneficiari parziali	240.000	Gennaio 1989	20.000*	13	62,400
					470,99

1990

a) attuali beneficiari (ex legge 140/1985)	569.000	Gennaio 1990	50.000	13	369,850
b) nuovi beneficiari	420.000	Gennaio 1990	80.000	13	436,800
c) beneficiari parziali	256.000	Gennaio 1990	45.000*	13	149,760
					956,41

1989/1990

2) Maggiorazione sociale ultra sessantenni:

a) nuovi beneficiari	310.000	Gennaio 1989	30.000	13	120,900
b) nuovi beneficiari parziali	50.000	Gennaio 1989	20.000*	13	13,000
					133,900

1988

3) Pensioni sociali

a) attuali beneficiari (ex legge 140/1985	260.000	Luglio 1988	50.000	7	91,000
b) nuovi beneficiari	150.000	Luglio 1988	125.000	7	131,250
					222,250

1989/1990

a) attuali beneficiari	260.000	Gennaio 1989	50.000	13	169,000
b) nuovi beneficiari	150.000	Gennaio 1989	125.000	13	243,750
					412,750

* Prestazione media.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'articolo 3 prevede, a far tempo dal 1° gennaio 1988, l'applicazione della quota di aumento di cui all'articolo 5 della legge n. 140 del 1985 per la parte eccedente i tetti previsti dallo stesso articolo 5.

L'aumento medio mensile è pari a lire 28.285 mensili per 931.978 destinatari, con una spesa valutata in 350 miliardi per gli anni 1988 e 1989.

Per gli anni 1990 e seguenti la misura dell'aumento verrà determinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite complessivo di spesa di lire 650 miliardi.

L'articolo 4 riguarda la perequazione del settore pubblico come segue:

**RISORSE DISPONIBILI PER GLI ANNI 1988 E 1989:
150 MILIARDI PER ANNO**

Beneficiari Stato e Aziende:

Pensioni dirette	382.000
Pensioni reversibili	283.000
Totale . . .	665.000

Base imponibile (pensione base, senza indennità integrativa speciale, assegno per il nucleo familiare e assegni accessori) .. 2.900 miliardi.

$$2.900 \times 5,2\% = 150 \text{ miliardi}$$

Pensioni dirette	$2.410 \times 5,2\% = 125$ miliardi
Pensioni reversibilità	$490 \times 5,2\% = 25$ miliardi
Totale . . .	2.900 150 miliardi

Importo mensile medio 18.000 (per le pensioni dirette 25.000, per quelle di reversibilità 7.500).

Beneficio previsto per i pensionati statali e delle Aziende dal 1° gennaio 1990 ()*

**RISORSE DISPONIBILI PER L'ANNO 1990 E SUCCESSIVI:
205 MILIARDI**

Numero beneficiari:

Pensioni dirette	370.000;
Pensioni reversibilità	260.000.
Totale . . .	630.000

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Pensioni dirette	$2.300 \times 7,2\% = 165$	miliardi
Pensioni reversibilità	$550 \times 7,2\% = 40$	miliardi
Totale . . .	2.850	205 miliardi
Importo mensile medio	25.000 (per le pensioni dirette 34.000, per quelle di reversibilità 12.000).	

(*) Il numero degli interessati è stato determinato tenendo conto delle prevedibili diminuzioni delle partite e la base imponibile è stata valutata in relazione a dette diminuzioni, adeguando conseguentemente quella relativa alle pensioni di reversibilità.

Onere per i beneficiari Casse pensioni Istituti di previdenza

1) Anni 1988 e 1989:

Pensioni dirette	291.000	
Pensioni reversibilità	126.000	
Totale ...	417.000	
Base imponibile	1.650 miliardi	
	$1.650 \times 5,2\% = 85$	miliardi
Pensioni dirette	$1.339 \times 5,2\% = 69$	miliardi
Pensioni reversibilità	$311 \times 5,2\% = 16$	miliardi
	1.650	85 miliardi

Importo medio mensile 16.000 (per le pensioni dirette 18.000
e per quelle di reversibilità
10.000).

2) Anni 1990 e seguenti:

Pensioni dirette	280.000	
Pensioni reversibilità	116.000	
Totale ...	396.000	
Base imponibile	1.630 miliardi	
	$1.630 \times 7,2\% = 117$	miliardi
Pensioni dirette	$1.250 \times 7,2\% = 90$	miliardi
Pensioni reversibilità	$380 \times 7,2\% = 27$	miliardi
	1.630	117 miliardi

Importo medio mensile 23.000 (24.000 per le pensioni dirette e 15.000 per quelle di reversibilità).

SPESA PREVISTA PER GLI ANNI 1990 E 1991

Risorse disponibili per gli anni 1990 e 1991		350 miliardi per anno
Stato imponibile Stato e Aziende	$2.850 \times 7,2\% = 205$	miliardi
Base imponibile Istituti pre- videnza	$1.630 \times 7,2\% = 117$	miliardi
(*) Quota da rimborsare alle Casse pensioni, Istituti di previdenza		28 miliardi
		—
	Totale	350 miliardi

(*) Le Casse pensioni degli Istituti di previdenza attribuiscono il beneficio con la stessa decorrenza prevista per i pensionati statali, anticipando i fondi che vengono restituiti in 6 anni.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Maggiorazione sociale
dei trattamenti pensionistici).*

1. Con effetto dal 1° luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che:

a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;

b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera *a)*, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1990 la misura della maggiorazione di cui al comma 1 è elevata a lire 80.000 mensili, per tredici mensilità.

3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.

4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

5. La maggiorazione sociale è posta a carico del Fondo sociale, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.

6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente.

7. In sede di prima applicazione l'INPS è legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta in sede di riscossione dagli interessati su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.

8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale.

9. La sanzione di cui al comma 8 è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.

10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal 1° luglio 1988 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora questa ultima ipo-

tesi si verifichi in data successiva al 1° luglio 1988.

11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della maggiorazione, nonché per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 8 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materia di pensioni.

12. Con effetto dal 1° gennaio 1989, la corresponsione della maggiorazione sociale, secondo la disciplina del presente articolo, è estesa ai titolari ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma 1, in misura pari a lire 30.000 mensili, per tredici mensilità, con corrispondente rideeterminazione dei limiti di reddito di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

13. Il presente articolo sostituisce, con effetto dal 1° luglio 1988, l'articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

ART. 2.

(Aumento della pensione sociale).

1. Con effetto dal 1° luglio 1988, la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata secondo quanto stabilito nei commi successivi con riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.

2. La misura dell'aumento è pari a lire 1.625.000 annue, da ripartire in tredici mensilità di lire 125.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della

pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'aumento è corrisposto, su domanda, a condizione che la persona:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento di cui al presente articolo;

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, l'aumento è corrisposto in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.

5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

6. L'aumento è posto a carico del Fondo sociale ed è corrisposto, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.

7. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. Alla dichiarazione si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. Tale sanzione è comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.

8. In sede di prima applicazione l'INPS è legittimato all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente articolo, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'istituto medesimo.

9. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1° luglio 1988, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi.

10. Il presente articolo sostituisce, con effetto dal 1° luglio 1988, l'articolo 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

ART. 3.

(Miglioramento delle pensioni superiori al trattamento minimo).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1988 gli aumenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Re-

pubblica, sono disposti ulteriori miglioramenti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1° gennaio 1990, per un ammontare complessivo di lire 300 miliardi in ragione d'anno.

ART. 4.

(Miglioramento delle pensioni del settore pubblico che non hanno già usufruito delle perequazioni dei trattamenti pensionistici).

1. Le pensioni di cui all'articolo 1, della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti al personale che non ha beneficiato della riliquidazione del trattamento di quiescenza con il riconoscimento della anzianità pregressa di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e successive integrazioni, sono aumentate dal 1° gennaio 1988 di una aliquota pari al 5,2 per cento, elevata dal 1° gennaio 1990 al 7,2 per cento, da applicare sull'ammontare annuo lordo delle singole pensioni in atto al 31 dicembre 1984, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, dell'assegno per il nucleo familiare e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono anche alle categorie di pensionati che non hanno fruito dei benefici di cui al decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e della legge 6 agosto 1984, n. 425.

3. Le pensioni di cui all'articolo 4 della legge 17 aprile 1985, n. 141, sono aumentate con la stessa decorrenza e con le stesse aliquote percentuali di cui al comma 1, da applicarsi sull'importo delle singole pensioni in atto al 31 dicembre 1984, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, dell'assegno per il nucleo familiare e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio.

4. L'onere per gli aumenti delle pensioni di cui al comma 1 corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

5. Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 ed in lire 350 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1988, in lire 1.000 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 1990, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Istituzione del trattamento di minimo vitale » e, per gli anni 1989, 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Istituzione del trattamento di minimo vitale ».

2. All'onere valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 ed in lire 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 1990, derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al ca-

pitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati » e, per gli anni 1989, 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.